

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 62/24/DDA

**ORDINE CAUTELARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 4 e 5, E 9-BIS,
COMMI 4-BIS, 4-TER, 4-QUATER, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA
(<http://tv2.jokerstorebrand.xyz>)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del *Decreto*, i quali dispongono che l'Autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

Direzione servizi digitali

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”* (di seguito, *“Legge europea 2017”*) e, in particolare, l'art. 2, rubricato *“Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE”*;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”* (di seguito, *“Legge antipirateria”*);

VISTO in particolare l'art. 2 della Legge antipirateria, il quale dispone che l'Autorità *“[...] con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura”*.

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI, in particolare, l'art. 8, commi 4 e 5, nonché l'art. 9-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del Regolamento;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante *“Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l'esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93”*;

Direzione servizi digitali

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/13983, acquisita in data 14 febbraio 2024 (prot. n. DDA/0000566), è stata segnalata dalla società Reti Televisive Italiane SpA (in seguito “RTI” o “la Società”), licenziataria dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni di calcio UEFA Champions League per il triennio 2021/2024, nonché Uefa *Super Cup*, Uefa *Youth League*, Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana, la sistematica messa a disposizione, tramite il sito *internet* <http://tv2.jokerstorebrand.xyz>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* che danno accesso alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio UEFA Champions League;
2. l’istante ha evidenziato che tramite il sito *internet* sopra indicato è stata messa a disposizione la produzione audiovisiva di titolarità di RTI, tra cui rientra il campionato di calcio UEFA Champions League, dei cui diritti lo stesso è titolare, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41. In particolare, gli elementi sopra descritti evidenziano un’ipotesi di violazione grave, in ragione della continuità della condotta, della sistematicità della violazione e del significativo valore dei diritti della produzione audiovisiva del campionato interessata dalla condotta;
3. con l’istanza di cui all’art. 6, comma 1, del *Regolamento*, l’istante ha presentato motivata richiesta all’Autorità di porre fine alla violazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nelle forme previste dal regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS e ss.mm.ii.;
4. l’istante ha rappresentato, in particolare, che: “[...] Non v’è dubbio che la costanza e la reiterazione con cui vengono diffusi illecitamente i Contenuti, [...] renda concreto ed attuale (per non dire del tutto certo) il pericolo della ripetizione della condotta censurata, con conseguente ulteriore pregiudizio – a discapito di RTI – non solo patrimoniale ma anche non patrimoniale. [...]”;
5. il soggetto istante ha inoltre richiesto che i destinatari del presente provvedimento procedano, attraverso segnalazioni successive, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, il soggetto istante ha indicato i siti *internet* e le piattaforme gestite o autorizzate dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto le suddette manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate;

Direzione servizi digitali

6. sotto il profilo tecnico l'accesso da parte dell'utenza al contenuto in violazione del diritto d'autore ha luogo mediante protocollo http, previa verifica dell'autenticazione di ciascun utente attraverso le credenziali incorporate in ognuna delle URL e successivo re-indirizzamento allo "streaming server" della richiesta del contenuto corrispondente. Quindi, la IPTV pirata oggetto della presente comunicazione distribuisce il segnale video agli utenti che, dietro il pagamento di cifre sensibilmente inferiori rispetto agli abbonamenti legali, vengono abilitati alla visione di numerosi canali a pagamento su tutti i principali dispositivi;
7. dalle verifiche condotte sul medesimo sito risulta l'effettiva messa a disposizione dei link per accedere alle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare, e dunque diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41;
8. dalle verifiche condotte, la Direzione ritiene altresì sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*, avendo l'istante adeguatamente provato sia il carattere manifesto della violazione dei diritti, sia l'esistenza della minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile;
9. dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio risulta registrato dalla società URL Solutions Inc., con sede in Ipasa Building, Third Floor, 41st Street, Bella Vista, Panama, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@pananames.com, per conto della Global Domain Privacy Services Inc.;
 - i servizi di *hosting* appaiono essere forniti dalla stessa URL Solutions Inc., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@pananames.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati in Florida, Stati Uniti d'America;
10. dai riscontri effettuati risulta che il sito oggetto dell'istanza consente l'accesso ad una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *streaming*, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare. Emerge altresì che la condotta riveste carattere massivo, investendo una pluralità di partite, tutte rientranti nella produzione audiovisiva relativa al Campionato di calcio UEFA Champions League, ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater della legge sul diritto d'autore;
11. la Direzione ritiene sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*. In particolare, quanto al *periculum in mora*, questo è provato dal valore economico dei diritti violati, il cui valore risiede proprio nella trasmissione in diretta rispetto all'evento. Infine, il *fumus boni iuris* è provato dalla titolarità dei diritti in capo al soggetto istante e dalla conseguente diffusione illecita operata attraverso il sito oggetto di istanza. Gli elementi evidenziati sono tali da provare la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per il titolare dei diritti;

Direzione servizi digitali

12. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
13. l'art. 9-bis, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che l'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;
14. l'ordine cautelare è notificato, altresì, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *Regolamento*, cessando la messa a disposizione della produzione audiovisiva del campionato di calcio UEFA Champions League. Qualora ciò si verifichi, la Direzione revoca il presente ordine cautelare ed archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, *lett. b*);
15. l'articolo 9-bis, comma 4-*quinqüies*, stabilisce che il soggetto istante comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-*quater* i siti internet/indirizzi telematici su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d'autore o connessi oggetto dell'istanza in esame. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate;
16. l'Autorità, tramite la piattaforma "Piracy Shield", i cui requisiti tecnici e operativi sono stati definiti nell'ambito del tavolo tecnico istituito in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, comunica le stesse ai destinatari del provvedimento i quali procedono, secondo le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 2, comma 5, della Legge antipirateria e 9-bis, comma 4-*sexies* del *Regolamento*, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni;
17. i destinatari del presente ordine cautelare possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Bianca Terracciano, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/13983", entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, del *Regolamento*;
18. la proposizione del reclamo avverso i blocchi eseguiti in attuazione delle successive segnalazioni deve del pari avvenire entro cinque giorni lavorativi ai sensi dell'art. 9-

Direzione servizi digitali

bis, comma 5, dal blocco medesimo di cui viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito www.agcom.it;

19. la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del presente ordine cautelare;
20. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine cautelare di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://tv2.jokerstorebrand.xyz>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria entro 24 ore dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere in via cautelare alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://tv2.jokerstorebrand.xyz>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro 24 ore dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione dell'accesso al sito <http://tv2.jokerstorebrand.xyz> e a tutti i futuri nomi a dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni che saranno comunicati dall'Autorità, ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 4-*sexies*, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 8, del *Regolamento*, in caso di inottemperanza al presente ordine cautelare e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5, la direzione ne informa l'Organo Collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Direzione servizi digitali

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione del presente ordine cautelare sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore